

## STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDIANA PER L'ITALIA

### ART 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita con sede legale in Milano l'Associazione denominata CAMERA DI COMMERCIO INDIANA PER L'ITALIA - INDIAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

La sede è posta Via Ulrico Hoepli n. 3, Milano; spostamento della stessa all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.

### ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

### ART. 3 - FINALITÀ

L'Associazione, direttamente o tramite collaborazioni con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le Pubbliche Amministrazioni di entrambi i Paesi, intende sviluppare gli scambi industriali, commerciali, culturali e turistici tra India e Italia.

In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- stimolare le relazioni e la collaborazione tra cooperative, enti non profit e istituzioni pubbliche internazionali o nazionali, locali ed enti privati, con gli interventi più opportuni per incrementare le relazioni tra India ed Italia, assistendo gli operatori economici dei rispettivi Paesi, fornendo loro adeguate informazioni sui mercati, curando la diffusione e aggiornamento delle normative nazionali attinenti il commercio con l'estero, promuovendo e collaborando attivamente all'organizzazione di fiere, manifestazioni ed esposizioni di prodotti indiani in Italia ed italiani in India. La Camera di Commercio si occuperà altresì di promuovere in Italia ogni iniziativa culturale atta a favorire una più approfondita conoscenza e divulgazione della vita, costumi, tradizioni e storia indiana;
- favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;
- offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività degli associati;
- verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi che soddisfino le attese degli associati.

### ART. 4 - ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati sono divisi in due categorie:

a) Associati Ordinari

b) Associati Magis, che individua coloro che si sono distinti per particolari meriti, nei confronti dell'Associazione, professionali, scientifici ovvero connessi alle attività di scambi con l'India. Detti Associati sono individuati con speciale delibera dell'Organo Amministrativo.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento

della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. Gli Associati Magis sono esonerati dall'obbligo di pagamento della quota associativa in ragione dell'utilità che essi, con la propria opera, apportano all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e di versare la quota associativa nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità un' esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia discrezionalmente l'Organo Amministrativo con propria delibera, in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

#### ART. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato può essere escluso dall'Associazione, con speciale delibera dell'Organo Amministrativo quando:

- a) essendo moroso rispetto al pagamento del contributo annuale non proceda al pagamento dopo essere stato messo in mora dall'Associazione;
- b) sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato.

#### ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea degli associati;
- b- il Comitato di Indirizzo
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - il Vice Presidente Esecutivo;
- e - l'Organo di Revisione.

L'assemblea degli associati puo' nominare uno o piu' Presidenti Onorari.

#### ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

##### A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto,
- approva i regolamenti,
- delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'Associazione,
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di



ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;  
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

#### *B) Convocazione*

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione..

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### *C) Diritto di voto*

Hanno diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 5 deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

#### *D) Svolgimento*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in sua mancanza dal componente più anziano di carica del Consiglio Direttivo, in mancanza dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### *E) Maggioranze*

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifica dello Statuto devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Ordinari ed il consenso dei Associati Magis.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### ART. 10 - COMITATO DI INDIRIZZO

Ha funzione consultiva, ad esso può rivolgersi il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Ha anche autonoma facoltà di proporre al Consiglio Direttivo istanze e mozioni nell'interesse dell'Associazione e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi.

In ogni caso deve essere sentito prima di assumere deliberazioni che comportano modificazioni dello statuto.

E' composto di un numero variabile da 5 a 20 componenti scelti fra persone fisiche che per meriti culturali o di professione si siano distinti negli ambiti in cui opera l'Associazione. I componenti sono nominati dall'Assemblea degli associati che, di volta in volta, ne determina il numero; restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Fanno parte di diritto del Comitato di Indirizzo il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo dell'Associazione.

I membri del Comitato di Indirizzo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali sia richiesto il parere del Comitato stesso.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, che provvede a convocare le riunioni senza particolari formalità.

Delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

#### ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

##### *A) Funzioni*

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati,
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati,
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale,
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione,
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione,
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso,
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni,
- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione

Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate,

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti,
- promuovere e organizzare gli eventi associativi,
- tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, consentendone l'esame da parte degli associati .
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.
- il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

#### *B) Composizione*

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 a 9 determinato dall'assemblea in sede di nomina all'interno di una lista di nomi, predisposta prima della votazione, approvata dagli Associati Magis a maggioranza dei quattro quinti.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata.

Sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionale,
- indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Direttore Generale, un Segretario, un Tesoriere.

Il Consiglio può nominare al suo interno Delegati per il compimento di singoli atti o categorie di atti ovvero per sostituire il Direttore Generale, con le medesime facoltà in caso di temporanea impossibilità.

Al Tesoriere può essere conferita una delega per operare nei confronti di Banche e Pubbliche Amministrazioni.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### *C) Funzionamento*

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto

del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio

#### *D) Doveri dell'ufficio*

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile..

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.

#### ART. 12 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE ESECUTIVO

Il Presidente, o il Vice Presidente Esecutivo dell'Associazione convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio Direttivo in caso di comprovata necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Vice Presidente Esecutivo.

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio,
- compie gli atti di gestione ordinaria e di direzione dei servizi

#### ART. 13 - L'ORGANO DI CONTROLLO

È nominato, in composizione monocratica o collegiale, dall'Assemblea degli Associati all'interno di una lista di nomi, predisposta prima della votazione, approvata dagli Associati Magis a maggioranza dei quattro quinti.

I componenti l'Organo di Controllo non possono essere Associati.

Se collegiale si compone di tre membri. I componenti l'Organo di Controllo devono avere i requisiti professionali richiesti dalla legge per la revisione contabile comprovati dall'iscrizione dell'apposito albo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che l'Assemblea non decida di nominare un Revisore.

L'Organo di controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

#### ART. 14 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo.

#### ART. 15 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

##### *A) Composizione*

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

##### *B) Funzione*

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente

controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

#### ART. 16 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli associati.


Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria.

L'Assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente. L'Assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dimesso.

#### ART. 17 — CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa ai rapporti tra gli associati, tra gli associati e gli Organi dell'Associazione, nonché qualsiasi controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente Statuto ovvero originatasi dal tenore delle disposizioni dello stesso, viene preventivamente sottoposta all'attenzione del Presidente dell'Associazione, il quale, agendo da amichevole compositore, propone in via informale una soluzione alla controversia insorta.

Nel caso in cui neppure l'intervento del Presidente valga a comporre le posizioni, per tutte le controversie insorte sarà competente il Tribunale di Milano e la legge applicabile sarà quella italiana.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Minobelli'.A smaller, more vertical handwritten signature in black ink, possibly reading 'M. Minobelli'.